

COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)

Approvato con D.C.C. n. 4 del 24.03.2009

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De. Co. (DENOMINAZIONE COMUNALE)**

PREMESSA

Le competenze che il presente regolamento attribuisce alla Commissione, prima dell'entrata in funzione della Stessa, devono intendersi proprie del Consiglio Comunale

IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI 13 ARTICOLI

- ARTICOLO 1 (Finalità e ambito di applicazione)
- ARTICOLO 2 (Istituzione di un Albo Comunale delle Iniziative e Manifestazioni)
- ARTICOLO 3 (Istituzione del Registro De. Co. ed utilizzazione del marchio De. Co.)
- ARTICOLO 4 (Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De. Co.)
- ARTICOLO 5 (La Commissione per la De. Co.)
- ARTICOLO 6 (La Struttura Organizzativa)
- ARTICOLO 7 (Le Iniziative Comunali)
- ARTICOLO 8 (Le garanzie)
- ARTICOLO 9 (Le attività di coordinamento)
- ARTICOLO 10 (Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-Mediateca Comunale)
- ARTICOLO 11 (Riferimento alle normative Statali e Regionali)
- ARTICOLO 12 (Istituzione di un Osservatorio Comunale)
- ARTICOLO 13 (Norme Finali)

ARTICOLO 1

(Finalità e ambito di applicazione)

Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del TU. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere il patrimonio di prodotti agro-alimentari, tradizioni, cognizioni ed esperienze che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali meritevoli di valorizzazione.

Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche attività oltre a produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica; conseguentemente promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
- dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;
- d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
- di promuovere e sostenere iniziative proprie e a favorire con patrocinio o/e contributo iniziative delle Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro. Il Comune potrà, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, attuare interventi finanziari diretti

o ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, Soggetti singoli ed associati, Singoli e Privati a favore di dette iniziative.

ARTICOLO 2

(Istituzione di un Albo Comunale delle Iniziative e Manifestazioni)

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all' 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi ed immediatamente precedenti la richiesta di iscrizione.

Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui all'art. 5, approverà i Disciplinari di Produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

ARTICOLO 3

(Istituzione del Registro De. Co. ed utilizzazione del Marchio De. Co.)

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro al quale verranno iscritti i prodotti dei quali il Consiglio Comunale, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 e con apposita delibera, avrà riconosciuto le peculiari caratteristiche che li rendono atti ad essere denominati prodotti De.Co.

In prima applicazione viene iscritto nel suddetto registro il riso di Grumolo delle Abbadesse, stante le ormai risapute peculiari caratteristiche che lo rendono idoneo ad essere denominato prodotto De.Co.

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse, proprietario del marchio De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

L'utilizzo del marchio De.Co. è gratuito.

ARTICOLO 4

(Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.Co.)

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) dei prodotti, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle. Le istanze per l'attribuzione della De. Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 5. La Commissione predisporrà, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co. Il relativo termine procedimentale è fissato in giorni 90, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 5

(La Commissione per la De. Co.)

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da massimo 6 membri che parteciperanno ai lavori in forma gratuita. Il Sindaco del Comune, o Suo espresso delegato, fa parte di diritto della Commissione con funzioni di Presidente; Membro di diritto è anche il Presidente della

Associazione, se esistente, maggiormente rappresentativa degli interessi della produzione per la quale si intende concedere la De.Co.. Il Presidente, di concerto con la Commissione potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.

La Commissione dura in carica cinque anni e esercita le sue piene funzioni fino al rinnovo della nomina. Nella Commissione dovranno essere presenti esperti del settore agro-alimentare preferibilmente esponenti di Enti Territoriali, Istituzioni, Associazioni scolastiche, culturali, sociali di settore. La Commissione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Deciderà a maggioranza qualificata; in caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio. La Commissione approverà i regolamenti ed i disciplinari di produzione e lavorazione che saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De. Co. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni una volta iscritte nel Registro De. Co. potranno fregiarsi della dicitura De. Co. (Denominazione Comunale) completata dal numero di iscrizione e dal marchio, se esistente. Funge da Segretario della Commissione il Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 6

(La Struttura Organizzativa)

La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, al Settore Segreteria.

Il dipendente, Responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 7

(Le Iniziative Comunali)

Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione e associative, come previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali, con Enti, Associazioni, Organismi, che abbiano nel loro statuto e tra i loro fini la promozione e la diffusione degli aspetti culturali e valoriali legati alle colture e, in generale, alle attività agro-alimentari

ARTICOLO 8

(Le garanzie)

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli articoli 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 9

(Le attività di coordinamento)

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

ARTICOLO 10

(Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-Mediatca Comunale)

Nell'ambito della Biblio-Mediatheca comunale viene realizzato uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

ARTICOLO 11

(Riferimento alle normative Statali e Regionali)

Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

ARTICOLO 12

(Istituzione di un Osservatorio Comunale)

E' istituito presso la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento, il quale, tutte le volte che sarà ritenuto necessario, oltre che utile, tratterà un quadro della situazione delle De.Co. e dell'attuazione di quanto previsto in questo regolamento.

ARTICOLO 13

(Norme Finali)

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'articolo 1, ancorché non espressamente previste.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL RISO

Art. 1 Denominazione

La denominazione "Riso di Grumolo delle Abbadesse De.Co" è riservata al riso delle varietà Vialone nano e Carnaroli rispondenti alle caratteristiche e alle modalità di coltivazione e lavorazione stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 Zona di produzione

il risone destinato alla denominazione "Riso di Grumolo delle Abbadesse" deve derivare esclusivamente da coltivazioni realizzate nel territorio comunale di Grumolo delle Abbadesse ed alle stesse varietà di risone prodotte da aziende che appartengano alla **Associazione dei Produttori del Riso di Grumolo delle Abbadesse** la cui produzione avvenga nei territori limitrofi, come riportati nella planimetria allegata sub 1) storicamente riconducibili ai terreni bonificati dalle Monache Benedettine e/o comunque compresi negli aerali storicamente destinati alla coltivazione del riso "nell'antico territorio delle Abbadesse".

Art. 3 Elementi storici comprovanti l'origine e la diffusione nel territorio

Vi sono precisi riferimenti storici che provano il legame di questo prodotto con il territorio, infatti, la zona di produzione comprende le località a Sud-Est di Vicenza, limitrofe al Comune di Grumolo delle Abbadesse, comprese tra il fiume Tesina ed il fiume Ceresone, che sono storicamente riconducibili all'antico feudo delle Monache Benedettine del Monastero di San Pietro in Vicenza.

Art. 4 Modalità di coltivazione e condizionamento del prodotto

La coltivazione del riso così come denominato nell'articolo 1, deve avvenire in base alle norme del codice di Buona Pratica Agricola ed in particolare deve essere realizzata in base ai seguenti criteri:

- 1) le sementi delle varietà Vialone Nano e Carnaroli utilizzate per la coltivazione, così come denominate all'articolo 1, devono essere certificate dall'E.N.S.E.
 E' ammessa semente di riproduzione effettuata nella zona di produzione, purché rispetti i requisiti minimi sanitari, di purezza varietale ed impurità previste dalle normative vigenti. Il Comune di Grumolo delle Abbadesse, potrà avvalersi per un eventuale controllo della semente, dell'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "Nazareno Strimpelli" della Provincia di Vicenza con sede a Lonigo;

- 2) la semente può essere conciaata con prodotti registrati;
- 3) le concimazioni devono essere indirizzate al mantenimento della fertilità del terreno e all'ottenimento di granella integra, sana e di buona qualità. Indicativamente le concimazioni devono seguire quanto previsto dal P.S.R. Regione Veneto - Misura 6 Agroambiente -- Azione Agricola integrata;
- 4) la lotta alle erbe infestanti deve avvenire innanzitutto attraverso una buona pratica agricola, legata alle lavorazioni del terreno e alla regolazione dell'acqua in risaia. E' comunque possibile intervenire con gli erbicidi registrati e di basso impatto;
- 5) l'essiccazione deve avvenire preferibilmente con essiccatoi a fuoco indiretto a gasolio e a metano e con temperature non superiori a 45° C. E' ammesso l'uso di essiccatoi di altro tipo purché sottoposti a controlli periodici verificabili. Entrambi devono essere in grado di evitare la presenza di residui od odori estranei nella granella;
- 6) lo stoccaggio deve avvenire, previa pulitura del prodotto, in ambienti idonei, arieggiati e precedentemente puliti e disinfestati con i prodotti ammessi a tale scopo;
- 7) l'umidità del risone essiccato per essere lavorato non deve superare l'umidità del 13,5 %.

Art. 5 Lavorazione del prodotto

La lavorazione deve avvenire in base al prodotto conferito per l'ottenimento di un riso di buona qualità e comunque non superiore ad una *lavorazione di secondo grado* con eventuale presenza di gemma.

Il prodotto deve essere lavorato in impianti a bassa produzione oraria per ottenere una differenziazione significativa da quello normalmente presente nella grande distribuzione e le diverse operazioni devono essere svolte in modo da consentire l'identificazione certa del lotto di produzione e del produttore.

Art. 6 Identificazione e tracciabilità

Tutte le operazioni della filiera devono garantire l'identificazione certa del lotto di produzione e del produttore, ai fini anche della tracciabilità.

Art. 7 Caratteristiche del prodotto al confezionamento

Per poter utilizzare la denominazione di cui all'articolo 1, il riso dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- 1) impurità varietali, comprese impurità naturali, non superiori al 3%;
- 2) umidità non superiore al 13,5%;
- 3) presenza di riso crodo a grana rossa non superiore al 1,5%;
- 4) presenza di chicchi rotti non superiore al 3%.

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse ha facoltà di modificare i parametri dei punti 1,2,3,4, in funzione delle tabelle pubblicate annualmente a cura dell'E.N.R..

Ogni anno, al momento della raccolta, saranno eseguite, a cura dei produttori, le analisi qualitative, su campioni essiccati provenienti dalle aziende agricole, per il monitoraggio delle produzioni ottenute sul territorio.

Le analisi saranno eseguite dal centro ricerche dell'E.N.R. o dall'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura -Sezione di Vercelli.

Ogni anno tutti i risultati produttivi e qualitativi ottenuti saranno elaborati e trasmessi al Comune di Grumolo delle Abbadesse, che, sulla base poi delle informazioni raccolte (media di n. 3 annate) potrà stabilire, in contraddittorio con i produttori, gli standard fisicochimici del riso che saranno utilizzati per definire e caratterizzare le future produzioni tipiche dell'area risicola considerata.

Art. 8

Casi di esclusione e sospensione dell'utilizzo del marchio

L'uso di prodotti chimici non autorizzati dalla normativa vigente sia per la coltivazione che la conservazione del risone comporta la sospensione dall'uso della denominazione "Riso di Grumolo delle Abbadesse De.Co".

Art. 9

Denominazione e presentazione

Le confezioni di riso di cui all'articolo 1, ai fini dell'immissione al consumo devono essere di massimo grammi 1000 e avere apposta in maniera indelebile la dicitura "Riso di Grumolo delle Abbadesse De.Co". e l'eventuale marchio .

Sulla confezione non potrà essere riportata alcuna qualificazione, non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore e genuino, per non trarre in inganno il consumatore.

Art. 10

Controlli

Tutti i produttori sono obbligati a tenere un registro con indicata la superficie investita e i relativi dati catastali.

Inoltre, sullo stesso registro, ogni anno e comunque prima della commercializzazione o trasformazione, i produttori dovranno annotare i quantitativi di risone prodotto.

Il Comune potrà effettuare eventuali campionamenti e i controlli delle produzioni di risone per il rilascio e l'uso dell'autorizzazione all'utilizzo della denominazione.

L'ente ufficiale di controllo per quanto riguarda il rispetto del presente disciplinare è il Comune di Grumolo delle Abbadesse con la collaborazione degli Enti di Ricerca.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alla normativa vigente.